

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Referente: Cons. Salvatore Mezzacapo - Capo Ufficio Legislativo -

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente disegno di legge quadro contiene principi fondamentali finalizzati a valorizzare i terreni aventi destinazione agricola, oltre che lo scopo di promuovere l'attività agricola che su di essi si svolge o potrebbe svolgersi, al fine di impedire che il suolo venga eccessivamente "eroso" e "consumato" dall'urbanizzazione.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva "cementificazione" della superficie agricola nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo vigente è privo di una disciplina specifica che abbia del territorio una visione globale ed omogenea e che fissi dei precisi limiti all'estensione massima di superficie agricola edificabile. La normativa in vigore è, infatti, disorganica e riferita ad ambiti che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono solo aspetti generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale che regionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in questione non si pongono in contraddizione con la disciplina normativa generale in materia urbanistica ed edilizia, recando prescrizioni comunque coerenti con la vigente legislazione.

La normativa proposta incide in via diretta solamente sull'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, di cui è disposta l'abrogazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del disegno di legge in commento sono in armonia con i principi costituzionali. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come principi fondamentali della materia. L'articolato normativo in esame, infatti, interviene in una materia, l'urbanistica e l'edilizia, che rientra in quella del "governo del territorio", la quale come già chiarito dalla Corte Costituzionale comprende "tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività" (C.Cost. n. 196 del 2004; C.Cost. n. 307 del 2003). Si tratta di una materia che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che la potestà legislativa statale deve essere limitata all'introduzione di norme di principio, mentre la disciplina di dettaglio è riservata alle Regioni. **A seguito all'esame della Conferenza unificata si è ritenuto opportuno recepire nel testo del disegno di legge, alcune proposte emendative, al fine di migliorare l'operatività dei meccanismi da esso previsti per le finalità di tutela del suolo agricolo, nel rispetto delle competenze e delle autonomie regionali e degli enti locali. E' stato anche esplicitato che le previsioni normative dovranno essere attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.**

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del disegno di legge in commento non violano, giusto quanto rappresentato al punto 5), i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Esiste una proposta di legge (atto Camera n. 5070), recante “disposizioni per il monitoraggio e la riduzione del consumo del suolo e introduzione di misure di compensazione ecologica preventiva”, assegnata il 21 marzo 2012 in VIII Commissione Ambiente il cui esame ancora non risulta iniziato.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto specifico del presente disegno di legge né indicazioni da parte della giurisprudenza costituzionale sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

Il disegno di legge che si propone risulta compatibile con l’ordinamento comunitario, ed è in linea con la normativa dei principali Paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull’oggetto del presente disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del presente disegno di legge.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge, né indicazioni da parte della giurisprudenza comunitaria sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono state introdotte due nuove definizioni. La prima è quella di “superficie agricola” e mira a chiarire che, ai fini del disegno di legge, vengono ricompresi nell'ambito della definizione sia i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici, sia le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, nonché quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture, purché siano suscettibili di utilizzazione agricola.

La seconda nuova definizione è quella di “consumo del suolo”, inserita per spiegare l'ambito di applicazione del disegno di legge.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge prevede l'adozione di due decreti ministeriali entro il termine, ritenuto congruo, di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. **Per il primo dei due decreti è stata introdotta, la previsione di una deliberazione della Conferenza Unificata, che deve precedere l'adozione del decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni. In caso di inerzia della Conferenza, è stato previsto il potere sostitutivo del Governo, con la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**

E' stata prevista anche una deliberazione della Conferenza Unificata che stabilisce la ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse Regioni.

Le singole Regioni daranno attuazione alle norme di principio dettate dal presente disegno di legge, prevedendo l'effettiva estensione della superficie agricola consumabile all'interno del territorio regionale, a livello provinciale. Anche in questo caso, qualora le Regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza, è previsto, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 6 del disegno di legge prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'istituzione di Registro degli Enti locali, senza alcun termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.

